

Partner di



A tutti i sigg.ri Clienti
Loro sedi

Dott. Sandro Guarnieri
Dott. Marco Guarnieri
Dott. Corrado Baldini
Dott. Paolo Fantuzzi

Reggio Emilia, li 23/12/2020

Dott.ssa Clementina Mercati
Dott.ssa Sara Redeghieri
Dott.ssa Elisa Cattani
Dott.ssa Patrizia Carra
Dott. Paolo Caprari
Dott.ssa Beatrice Cocconcelli

CIRCOLARE N. 81

Approfondimento

Oggetto: Speciale Brexit

Avv. Simone Baldini
Avv. Francesca Palladi

Trasmettiamo la circolare del nostro business partner in materia di consulenza per il commercio estero Studio Del Nevo relativa a quanto attualmente noto sulla Brexit

Cordiali saluti.

SGB & Partners - Commercialisti

Sede legale
Via Emilia all'Angelo n. 44/B
42124 Reggio Emilia
CF 01180810358
Piva 01180810358

Tel. +39 0522 941069
Fax +39 0522 941885
Mail info@sgbstudio.it
Web www.sgbstudio.it



STUDIO DEL NEVO SRL

SEDE LEGALE: VIA TRENTO 30 43122 PARMA (PR)

ISCR. REG. IMPRESE, P. IVA E C. F. 02587360344 CAPITALE SOCIALE euro.10.000,00 i.v. - N. REA 250686

Tel e Fax: 0521-784271 e-mail: info@studiodelnevo.it

consulenza commercio estero

SPECIALE BREXIT

Dal primo gennaio 2021 la Gran Bretagna non farà più parte del territorio della UE

Prime conseguenze sulla movimentazione dei beni

Tutte le spedizioni effettuate dopo il 01.01.21 verso il territorio della GB costituiranno delle vere e proprie esportazioni con emissione della bolletta doganale di export:

- Fatture non imponibili art. 8 DPR 633/72 (anziché non imponibili art. 41 legge 427/93)
- La prova dell'esportazione sarà costituita dall'appuramento del codice MRN sul sito della dogana
- Non dovrà essere più compilata la dichiarazione intrastat
- Non sarà più necessario che il cliente GB abbia iscritto la propria partita iva nella banca dati VIES
- Servirà iscrizione della partita iva dell'esportatore nella banca dati EORI (banca dati gestita dalla UE per autorizzare l'intestazione di una bolletta di export – chi ha già espletato formalità doganali di export verso altri Paesi del mondo risulta essere già iscritto senza ulteriori adempimenti).
- Niente esterometro (presenza bolletta doganale)

Tutti le merci acquistate dopo il 01.01.21, provenienti da GB costituiranno delle importazioni con emissione della relativa bolletta doganale di import:

- Dazio (in uno scenario "no deal") dovrà essere assolto in dogana al pari dell'iva. Sempre possibile usare la dichiarazione d'intento in dogana per evitare il versamento dell'iva.
- Non si dovrà più procedere con l'assolvimento dell'iva con il meccanismo del reverse charge
- Non si dovrà più compilare il modello intrastat
- Servirà l'iscrizione nella banca dati EORI per intestarsi le bollette doganali di import
- Niente esterometro (presenza bolletta doganale)

Il ruolo dell'Irlanda del Nord

Si rammenta che l'Irlanda del Nord rimarrà a tutti gli effetti territorio della UE per cui tutte le cessioni/acquisti di merce da e verso tale territorio rimarranno a tutti gli effetti operazioni intracomunitarie:

- Cessioni emissione fattura in art. 41 legge 427/93



STUDIO DEL NEVO SRL

SEDE LEGALE: VIA TRENTO 30 43122 PARMA (PR)

ISCR. REG. IMPRESE, P. IVA E C. F. 02587360344 CAPITALE SOCIALE euro.10.000,00 i.v. - N. REA 250686

Tel e Fax: 0521-784271 e-mail: info@studiodelnevo.it

consulenza commercio estero

- Obbligo di iscrizione in banca dati VIES da parte del cliente con il nuovo suffisso XI al posto di GB
- Intrastat
- Sì esterometro (a meno che non si sia emessa fattura elettronica)

Acquisti dall'Irlanda

- Integrazione con iva della fattura passiva ricevuta
- Obbligo di iscrizione in banca dati VIES da parte del cliente con il nuovo suffisso XI al posto di GB
- Compilazione intrastat
- Sì esterometro

Conseguenze sulle prestazioni di servizio

Tutto il Regno Unito (Irlanda del Nord compresa) verrà considerato territorio extrae ai fini delle prestazioni di servizio

Nel caso in cui un operatore italiano effettui una prestazione di servizio a favore di un soggetto dell'Irlanda del Nord seguirà la disciplina delle prestazioni rese nei confronti di un soggetto extrae. Le prestazioni di servizio generiche ad esempio saranno fatturate in art. 7 ter DPR 633/72

Nel caso in cui un operatore italiano riceva una fattura per prestazione di servizio generica resa da soggetto dell'Irlanda del Nord (o da altro operatore di tutto il Regno Unito) dovrà emettere autofattura ex art. 17 DPR 633/72 per assolvere l'imposta

IMPOSIZIONI DAZIARIE

In uno scenario "no deal" GB e UE si sono impegnate ad applicare i dazi secondo la regola del MFN (Most Favourite Nation): applicare il minor dazio possibile (ma sarà possibile applicare dazi). Ovviamente l'imposizione daziaria dovrà essere valutata in funzione della voce doganale del prodotto oggetto dell'importazione

Si rammenta che GB cambierà anche il sistema di classificazione doganale dei prodotti non riconoscendo più i regolamenti UE: di fatto le voci doganali saranno uguali solo per le prime 6 cifre (delle 8 che normalmente compongono una voce doganale export e delle 10 di quella import)

Nel caso in cui venisse raggiunto un accordo si dovranno valutare le riduzioni daziarie che verranno riservate alle merci origine della UE da un lato (se vendute in GB) ed alle merci originarie di GB dall'altro (se vendute in UE) secondo logiche di origine preferenziale

USCITA GB DA TUTTE LE BANCHE DATI DELLA UE

GB uscirà dalla condivisione di tutte le banche dati della UE tra le quali la banca dati delle informazioni tariffarie vincolanti. Quindi se un'azienda ha basato il proprio criterio di classificazione doganale dei propri prodotti (voce doganale) su una ITV inglese non troverà più riscontro all'interno della citata banca dati (verranno cancellate tutte quelle provenienti da GB)



STUDIO DEL NEVO SRL

SEDE LEGALE: VIA TRENTO 30 43122 PARMA (PR)

ISCR. REG. IMPRESE, P. IVA E C. F. 02587360344 CAPITALE SOCIALE euro.10.000,00 i.v. - N. REA 250686

Tel e Fax: 0521-784271 e-mail: info@studiodelnevo.it

consulenza commercio estero

ORIGINE DELLE MERCI

Dal primo gennaio 2021 GB non farà più parte della UE anche ai fini dell'origine della merce sia preferenziale che non.

Attenzione alle dichiarazioni di origine preferenziale a lungo termine già rilasciate in quanto andranno tutte riviste

Tutte le merci originarie di GB dovranno essere considerate a tutti gli effetti come extracomunitarie (quindi non preferenziali UE)

Attualmente nessuna riduzione daziaria verrà riservata alla merci di origine preferenziale UE venduta verso GB

VARIAZIONI DEL TERRITORIO DELLA UE

L'Isola di Man verrà automaticamente esclusa dal territorio della UE e tutte le operazioni da o per questo territorio costituiranno a tutti gli effetti export/import

Le Isole del Canale (Jerney Guernsey) sempre di proprietà inglese erano già considerate territorio extrae

Akrotiri e Dhekelia sempre soggetto al controllo inglese saranno ancora considerare territorio UE in quanto considerate territorio cipriota

RIMBORSI IVA

Si ricorda che sarà impossibile utilizzare il portale europeo per i rimborsi iva in GB dopo l'uscita

Per tutte le operazioni del 2020 la domanda di rimborso potrà essere evasa solo se presentata entro il 31.03.21 (quindi prima rispetto alla naturale scadenza del 30.09.21).

Tramite la nostra società Quality Services srl potremo gestire le domande di rimborso

RAPPRESENTANTI FISCALI

Si ricorda infine che eventuali identificazioni dirette di soggetti UE all'interno del territorio GB non verranno più riconosciuti per cui tali partite iva dovranno essere trasformate almeno in rappresentanti fiscali in quanto un Paese (GB) extrae non può consentire una semplice identificazione diretta sul proprio territorio

VENDITE A PRIVATI

Le cessioni di beni vero privati GB costituiranno a tutti gli effetti delle esportazioni di emissione della bolletta doganale ed emissione di fattura non imponibile art. 8 DPR 633/72